

Agenzia

**CONDIZIONI INTEGRATIVE  
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI  
ISTITUTO SCOLASTICO  
COMPENSIVO VI DI UDINE**  
*Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile  
n.801164346*

*La presente assicurazione viene prestata secondo le condizioni dattiloscritte di seguito riportate, le quali sostituiscono integralmente le condizioni a stampa di cui al mod. FA39001 ed 15/05/2016.*

**Definizioni specifiche di polizza**

<b>Assicurazione:</b>	<i>il contratto di assicurazione;</i>
<b>Polizza:</b>	<i>il documento che prova l'assicurazione;</i>
<b>Appendice:</b>	<i>il documento che prova variazioni dell'assicurazione o regolazione premio;</i>
<b>Società/Impresa/ Compagnia:</b>	<i>l'Impresa o le imprese assicuratrici che partecipano al rischio;</i>
<b>Contraente:</b>	<i>il soggetto che stipula l'assicurazione;</i>
<b>Assicurato:</b>	<i>il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;</i>
<b>Premio:</b>	<i>la somma dovuta alla Società;</i>
<b>Sinistro:</b>	<i>il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;</i>
<b>Massimale per sinistro:</b>	<i>la massima esposizione dell'Impresa in caso di sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali od abbiano sofferto danni a cose e/o animali di loro proprietà.</i>
<b>Limite di indennizzo :</b>	<i>l'importo massimo dovuto dall'Impresa in caso di sinistro</i>
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	<i>la somma dovuta dell'Impresa in casi di sinistro;</i>
<b>Scoperto:</b>	<i>la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;</i>
<b>Franchigia:</b>	<i>la parte di danno, espressa in importo, che rimane a carico dell'Assicurato;</i>
<b>Buona fede:</b>	<i>la convinzione di pensare ed agire onestamente, giustamente e senza recare danno a nessuno</i>
<b>Fatto accidentale:</b>	<i>qualsiasi atto o fatto, volontario e non, riconducibile a responsabilità dell'Assicurato, escluse comunque tutte le ipotesi di dolo dello stesso.</i>

## Agenzia

### Terzi:

*al fine delle garanzie tutte del presente contratto sono considerati Terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei dipendenti INAIL che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.*

*In particolare rientrano tra i terzi:*

- *i dipendenti non soggetti all'obbligo INAIL;*
- *i dipendenti danneggiati fuori dall'orario di lavoro;*
  
- *i dipendenti che subiscono un sinistro durante l'orario di lavoro, ma non nello svolgimento delle proprie mansioni;*
- *i dipendenti in ogni altro caso in cui la garanzia R.C.O. non sia operativa;*
- *gli studenti iscritti ai corsi di studio;*
- *gli ospiti, gli staggisti, anche stranieri, i visitatori;*
- *il personale direttivo;*
- *il personale docente e non docente, i supplenti;*
- *gli accompagnatori di visite e/o gite e/o viaggi anche all'estero;*
- *il personale di sostegno, dipendente e non;*
- *le persone investite di una carica in seno all'Istituto assicurato in relazione ai danni subiti, alla persona ed alle cose, durante l'espletamento dell'incarico e/o del mandato;*
- *tutti coloro che prestano servizio presso l'assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove, stages ed altro.*

### Personale direttivo

*per tale si intende:*

- *il personale della Pubblica Amministrazione che svolge attività ispettive o di consulenza presso la scuola;*
- *il Dirigente Scolastico;*
- *il Direttore di Servizi Generali ed Amministrativi;*

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

*le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.)*

*Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente all'atto della stipulazione del Contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tale omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta naturalmente fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.*

Agenzia

**ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI**

*Non si applica al presente contratto il disposto dell'Art. 1910 del Codice Civile (Assicurazione presso diversi assicuratori).*

**ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO**

*L'Istituzione scolastica pagherà presso la propria Tesoreria alla Società tramite la IBS INSURANCE BROKER di Pordenone Via Colonna, 2 – 33170 PORDENONE Entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del contratto, il premio riferito al periodo assicurativo in corso; Entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice, l'eventuale conguaglio di premio di cui all' art. 30.*

**ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

*Le eventuali modificazioni del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.*

**ART. 5 MUTAMENTI DEL RISCHIO**

*L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento del rischio. Nella presente ipotesi si potranno verificare i seguenti casi:*

**Aggravamento di rischio:**

*Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione all'Assicuratore di ogni aggravamento.*

*Solo nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbiano dolosamente sottaciuto i suddetti aggravamenti si applica quanto stabilito dall'ultimo comma dell'Art. 1898 del C.C..*

**Diminuzione di rischio:**

*Nel caso di diminuzione di rischio, a deroga dell'Art. 1897 del C.C., la riduzione del premio decorrerà dal giorno successivo al giorno dell'avvenuta comunicazione inoltrata dall'Assicurato e/o dal Contraente all'Assicuratore.*

**ART. 6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

**a)** *in caso di sinistro interessante la Responsabilità Civile contro Terzi, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.*

*La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, le cause del sinistro, le generalità dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni.*

*Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.*

**b)** *in caso di sinistro interessante la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro dieci giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.*

*Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne notizia alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione dagli infortunati o dai Loro aventi diritto, nonchè dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire e ripetere risarcimenti ai sensi dell'Art. 10 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.*

*Per i sinistri che possano dar luogo solo a richieste per danno biologico, come previsto dalla sentenza 356/1991 della Corte costituzionale, l'Assicurato deve denunciare solo i sinistri per cui riceva richieste di risarcimento.*

*La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.*

**ART. 7 DIRITTO DI RECESSO:**

*Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto con preavviso, tramite raccomandata, telex, o facsimile, con preavviso di 45 giorni. Entro 45 giorni dalla*

**Agenzia**

*data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.*

*Anche l'Assicurato puoi recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.*

**ART. 8 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE:**

*La presente polizza ha la durata di mesi dodici dalla data di effetto indicata nel frontespizio e cesserà alla sua scadenza naturale senza obbligo di disdetta.*

**ART. 9 ONERI FISCALI:**

*Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.*

**ART. 10 FORO COMPETENTE:**

*Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e' competente esclusivamente l'Autorita' Giudiziaria ove ha sede l'Assicurato.*

**ART. 11 PROCEDIMENTO ARBITRALE:**

*Fermo restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere fra le parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo arbitrato rituale o irrituale.*

*Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede del Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del Terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.*

*In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'Arbitro saranno pariteticamente suddivise.*

**ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE:**

*Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le vigenti norme di Legge.*

**ART. 13 COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE:**

*Il presente contratto viene gestito dalla Spettabile IBS INSURANCE BROKER di Pordenone Via Colonna, 2 – 33170 PORDENONE per cui il versamento dei premi e tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni l'assicurato/contraente dovrà inviarle alla Società presso IBS INSURANCE BROKER di Pordenone Via Colonna, 2 – 33170 PORDENONE a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail od altro valido mezzo documentale.*

*Resta inteso che avrà valore la data di spedizione e/o presentazione apposta sui rispettivi documenti.*

**ART. 14 ESONERO DICHIARAZIONI:**

*L'Assicurato, ai fini e per gli effetti degli Artt. 1882 e 1883 del C.C. (Dichiarazioni inesatte e reticenze) è esonerato dal fornire dichiarazioni salvo quelle specificatamente richieste dall'Assicuratore, tramite il Broker, in occasione della trattativa pre-contrattuale.*

*A Tale scopo l'Assicuratore dichiara di essere soddisfatto di tutte le informazioni richieste e ricevute alla data di stipula del presente contratto.*

**ART. 15 RINUNCIA ALLA RIVALSA:**

*L'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa verso il responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo.*

**ART. 16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI:**

*L'Impresa assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione*

## Agenzia

*del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza verrà ugualmente fornita qualora il P.M abbia già deciso e/o richieda comunque il rinvio a giudizio dell'Assicurato.*

*Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.*

*L'Impresa non riconosce spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.*

### **ART. 17) INTERVENTO IN GIUDIZIO**

*L'Impresa riconosce il diritto della Controparte ad intervenire volontariamente nei giudizi promossi contro gli assicurati allo scopo di sostenere le proprie ragioni.*

### **ART. 18) ASSICURAZIONE A SECONDO RISCHIO**

*Premesso che, alla data di decorrenza del presente contratto, sul rischio assicurato, possono esistere, altre polizze, stipulate dalla Regione o dalla Scuola Contraente medesima, a favore dei soggetti, siano essi docenti che non docenti, - anche se non appartenenti al personale scolastico, purchè autorizzati dall'Autorità Scolastica, addetti alla sorveglianza degli alunni e degli studenti delle Scuole Materne, dell' obbligo e*

*secondarie di secondo grado statali e paritarie, , resta convenuto la presente assicurazione viene prestata alle seguenti condizioni:*

- a) a **SECONDO RISCHIO** *ovvero per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate nelle suindicate Polizze e per i massimali indicati nella presente polizza, per le garanzie che operano contemporaneamente in entrambi i contratti;*
- b) a **PRIMO RISCHIO** *per i massimali indicati nella presente polizza, per le garanzie operanti nel presente contratto ed escluse dalle polizze suindicate.*

### **ART. 19) ESTENSIONE TERRITORIALE:**

*La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.*

## **SEZIONE "A"**

### **RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT) E DIPENDENTI (RCO)**

#### **ART. 20) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:**

*Premesso che l'Istituto Assicurato svolge attività scolastica si prende atto che la stessa viene esercitata anche attraverso l'uso, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili, si prende atto che si affianca a detta attività principale l'esercizio di ogni altra attività accessoria, conseguente e susseguente all'attività principale in quanto ritenuta utile dall'Assicurato per il conseguimento dei suoi obiettivi sociali.*

*A puro titolo esemplificativo ma non limitativo, si precisa che detta attività comprende:*

- i corsi di formazione per studenti, ancorchè diplomati e laureati, organizzati dalla Contraente;*
- tutte le attività ricreative che si svolgono in prescuola, interscuola e doposcuola, comprese le attività complementari aventi carattere integrativo ed extra curriculare e gli stages aziendali;*

### Agenzia

- tutte le attività ginniche non a carattere professionale comprese la preparazione, gli allenamenti, la partecipazione a gare dei Giochi della Gioventù e dei Campionati studenteschi, delle Manifestazioni sportive scolastiche;
- le gite turistiche, visite culturali, passeggiate ed escursioni;
- ogni altra manifestazione od iniziativa pertinente all'attività scolastica.

Tutte le attività dell'Assicurato possono essere svolte sia presso la Sede dello stesso che presso terzi, mediante l'utilizzo di qualsivoglia attrezzatura e/o bene immobile sia proprio che di terzi

Con la presente assicurazione l'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato:

- a) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e per danni a cose od animali) da Lui stesso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività esercitata meglio specificata in premessa, comprese le attività complementari ed accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile personale di tutti i partecipanti alle attività della Contraente quali, a titolo puramente indicativo ma non limitativo, i seguenti:

- alunni e studenti iscritti ai corsi di studio;
- ospiti, staggisti, anche stranieri, visitatori;
- personale direttivo;
- personale docente e non docente;
- supplenti;
- accompagnatori di visite e/o gite e/o viaggi anche all'estero;
- personale di sostegno, dipendente e non;
- i revisori dei conti.

Le suddette persone, compresi i dipendenti, sono considerati terze tra loro.

L'assicurazione vale anche la Responsabilità personale del Responsabile Tecnico di cui all'Art. 8 del D.L. 19/09/1994 n. 626 per l'attività svolta presso l'Assicurato.

La garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art.5 del D.Lgs. n.38 del 23/02/2000.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 legge 12 giugno 1984 nr. 222.

Ai fini della presente assicurazione si intendono assicurati, senza corresponsione di premio e limitatamente alla loro partecipazione alle attività oggetto dell'assicurazione:

- gli stagisti, gli ospiti anche stranieri, i visitatori;
- i supplenti;
- gli accompagnatori di gite e/o viaggi anche all'estero;
- i componenti gli organi scolastici;
- il personale ATA incaricato allo svolgimento di mansioni esterne;
- il personale direttivo;
- le persone di cui occasionalmente l'Assicurato si avvale per lo svolgimento della propria attività;
- i revisori dei conti;
- il personale della P.A. che svolge attività ispettive o di consulenza presso la scuola.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- derivanti dalla committenza di lavori a terzi, sempre esclusa la responsabilità civile propria dell'azienda incaricata;
- derivanti dalla gestione di mense, compresi i casi di avvelenamento da cibi o da bevande guaste, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai gestori e ciò

### Agenzia

*indipendentemente dal loro rapporto con l'assicurato, con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori. Si prende atto che alla mensa possono accedere anche persone estranee all'Azienda;*

- *derivanti dalla gestione dei servizi di pulizia e manutenzione;*
- *derivanti dall'esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;*
- *derivanti dalla proprietà ed uso di animali domestici compresi i cani da guardia;*
- *derivanti dall'esistenza di servizi medici ed infermieristici, compresa la responsabilità personale dei medici ed infermieri in occasione di attività svolta per esclusivo conto dell'Assicurato;*
- *derivanti dalla proprietà, dall'installazione e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni ovunque installati, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori;*
- *derivanti dalla proprietà o conduzione, a qualsiasi titolo, dei fabbricati e relative pertinenze, nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, compresi gli impianti in genere, nulla escluso né eccettuato, nonché di quelli detenuti a qualsiasi titolo ancorché locati e/o in uso a terzi. Sono comprese le responsabilità imputabili all'Assicurato da lavori di manutenzione, tanto ordinarie che straordinaria, da ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni, ristrutturazioni, etc. Quando tali lavori sono affidati a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi. Sono in ogni caso esclusi i danni ai fabbricati stessi ed ai loro annessi.*
- *derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;*
- *derivanti dalla partecipazione ed operatività, sia all'interno degli spazi occupati dagli Assicurati che presso terzi, dei mezzi di trasporto o di sollevamento, ancorché semoventi, impiegati per le operazioni commesse all'attività svolta dall'Assicurato, esclusi, comunque, i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di cui alla legge 990 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 24.11.1970, n. 973;*
- *derivanti dalla circolazione ed uso, anche all'esterno degli spazi occupati dagli Assicurati, di velocipedi e ciclo-furgoncini senza motore;*
- *provocati a terzi o fra loro, da qualsiasi associato, dipendente o collaboratore di fatto dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;*
- *a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia e/o detenga a qualsiasi titolo, ivi compresi i veicoli in sosta in zona di pertinenza dell'Assicurato stesso;*
- *da incendio in eccedenza alle somme assicurate a questo titolo in un eventuale altro contratto in essere;*
- *derivanti dalle operazioni di carico e scarico anche presso terzi ed ai mezzi ed animali sotto carico e scarico, esclusi comunque i danni al carico stesso;*
- *provocati in occasione di assemblee dei lavoratori e/o manifestazioni sindacali, sempreché la responsabilità sia riconducibile all'Assicurato;*
- *subiti da qualsiasi dipendente o collaboratore di fatto dell'Assicurato, il quale faccia uso in qualità di guidatore o trasportato per missioni od incarichi ricevuti dall'Assicurato stesso, di automezzi di proprietà dell'Assicurato, del dipendente e/o collaboratore o di terzi sempreché la responsabilità di tali eventi sia riconducibile all'Assicurato.*
- *derivanti da inquinamento acustico;*
- *derivanti dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione e relativi impianti accessori e/o complementari.*
- *provocati dagli alunni minorenni e dagli studenti maggiorenni durante il tragitto casa-scuola e viceversa esclusi quelli derivanti dalla guida di veicoli a motore;*

- b)** *di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile a' sensi di Legge per gli infortuni sofferti, durante il periodo di validità della presente assicurazione, da prestatori di lavoro da lui dipendenti sia che rientrino nelle categorie per le quali è prevista l'iscrizione all'Inail ai sensi del DPR 30106165 nr 1124 e successive modifiche, sia che rientrino nelle altre categorie, per le quali tale iscrizione non è prevista.*

## **Agenzia**

*La presente garanzia è operante purché, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di Legge, fermi i casi di errata e/o inesatta interpretazione delle norme di Legge avvenuta in buona fede.*

*L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 Legge 12 giugno 1984 nr 222.*

*Per le richieste di risarcimento avanzate da personale iscritto all'INAIL, che non siano oggetto di copertura e/o di regresso da parte dell'Assicurazione sociale obbligatoria, la garanzia opera dopo i primi 1.032,91 Euro per persona.*

### **ART. 21) ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO:**

*le garanzie tutte di polizza si intendono operanti anche per tutte le attività promosse e gestite dalla contraente in qualità di Ente Mandatario di associazioni temporanee di scopo, aventi le finalità di organizzare corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, compresi gli stages anche all'estero.*

*Assumono pertanto la figura di assicurati, in base le condizioni tutte previste dalla polizza:*

- *tutti gli altri partecipanti alle associazioni temporanee di scopo sommenzionate;*
- *i corsisti;*
- *i Docenti, i Direttori, i Coordinatori, i Tutors, i Segretari, i Volontari e tutte le altre persone che partecipano all'organizzazione gestione dei simmenzionati corsi*

*Il contraente dovrà tener a disposizione degli assicuratori l'elenco delle persone partecipanti ai corsi e corrisponderà il relativo premio previsti in polizza, in sede di regolazione annuale dello stesso.*

### **ART. 22) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE:**

*L'assicurazione non comprende i danni:*

- *da furto;*
- *da circolazione su strade ad uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonchè di navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui alla legge 990169 e relativo regolamento di esecuzione con D.P.R. 24.11.70 n. 973 e da impiego di aeromobili;*
- *da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età;*
- *alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori limitatamente ai danni che sono diretta conseguenza dei lavori stessi;*
- *derivanti da gelo, da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;*
- *alle cose trovantisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori che per volume o peso possono facilmente essere rimosse;*
- *conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo (escluso quello accidentale), ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- *condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati;*
- *da detenzione i impiego di esplosivi;*
- *verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);*
- *di qualsiasi natura, derivanti, direttamente od indirettamente, anche quale concausa od occasione del mancato od errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi altro impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno dell'Assicurato,-*
- *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- *verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o revocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).*

### **ART. 23) COMMITTENZA ESTESA ALL'USO DI VEICOLI:**



## Agenzia

*l'assicurazione e' estesa alla responsabilità civile gravante sull'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati dai suoi dipendenti o commessi. In relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, purchè i medesimi non siano di proprietà, in usufrutto, in locazione o nolo all'Assicurato, l'Assicurazione è prestata nel limite del massimale R.C.T. ed in eccedenza rispetto ad altre copertura da chiunque garantite. L'assicurazione vale anche per i danni corporali arrecati alle persone trasportate*

### **ART. 24) TRASPORTATI SUI VEICOLI:**

*L'Assicurazione RCT comprende il risarcimento dei danni corporali subiti dal conducente e/o dai trasportati a bordo di veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato, semprechè:*

- *l'indennizzo non venga preso in carico dall'INAIL e non rientri perciò nella garanzia R.C. verso i Prestatori di Lavoro;*
- *l'evento dannoso si verifichi in occasione di lavoro o di servizio connessi con l'attività svolta dall'Assicurato;*
- *per i danni stessi la copertura non debba essere prestata obbligatoriamente in base alla Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni, nel qual caso la presente assicurazione s'intende valida solamente in eccedenza alla medesima.*

*La garanzia è prestata nel limite del massimale R.C.T. ed in eccedenza rispetto ad altre copertura da chiunque garantite*

### **ART. 25) ACCENSIONE AUTOMATICA DI TUTTE LE POSIZIONI INAIL:**

*L'Assicurato, con il presente contratto, intende assicurare automaticamente tutte le posizioni INAIL attualmente in essere (anche se non dichiarate all'atto della stipula del contratto) nonchè tutte le modificazioni a venire.*

### **ART. 26) ESTENSIONE:**

*L'Assicurazione R.C.O. deve ritenersi estesa ai casi di rivalsa sull'Assicurato anche nell'ipotesi in cui il dipendente subisca il danno in occasione dell'espletamento di attività non specificatamente previste tra quelle elencate nell'inquadramento e/o qualifica del dipendente stesso e pertanto non dichiarate all'INAIL, purchè tale attività sia svolta occasionalmente.*

### **ART. 27) ESCLUSONI SPECIFICHE**

*Dall'assicurazione si intendono sempre e comunque esclusi i danni, di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'asbesto stesso;*

### **ART. 28) MASSIMALI ASSICURATI:**

#### **a) Responsabilità Civile Verso Terzi:**

- € 3.000.000,00 *per sinistro con il limite di*
- € 3.000.000,00 *per ogni persona lesa o deceduta e di*
- € 3.000.000,00 *per danni ad animai o cose*

#### **b) Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro:**

- € 3.000.000,00 *per sinistro con il limite di*
- € 1.500.000,00 *per ogni persona lesa o deceduta*

Agenzia

**Se a seguito di uno stesso sinistro venissero interessate entrambe le Sezioni (Rc Terzi e Rc Prestatori di Lavoro) limite complessivo per sinistro € 4.000.000,00. - (sezione "a" + sezione "b")**

**ART. 29) FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO:**

Limitatamente alle garanzie sottoriportate il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, delle fra delle franchigie e scoperti riportati nella seguente tabella e con i limiti di risarcimento ivi indicati:

<b>GARANZIA</b>	<b>FRANCHIGIE E/O SCOPERTI</b>	<b>LIMITI DI RISARCIMENTO</b>
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 160.000,00
Danni da inquinamento accidentale	scoperto 10% con il minimo di € 1.600,00	€ 100.000,00
€ 100.000,00 Danni a cose sollevate, deposte e traslate	franchigia assoluta € 100,00	€ 25.000,00
Committenza autofranchigia assoluta € 250,00 Danni a cose di terzi in consegna e custodia	franchigia assoluta € 250,00	
€ 150.000,00 Danni a veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta nell'ambito dell'Ente assicurato	franchigia assoluta € 250,00	
franchigia assoluta € 250,00 Danni a cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da Lui detenute		

**ART. 30) DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA**

Ai fini della determinazione del premio di polizza viene assunto come parametro di riferimento il numero degli allievi iscritti ai corsi di studio, il personale docente e non docente.

Il premio lordo (comprensivo delle imposte di legge) viene fissato in € 0.00 per ciascun soggetto suindicato.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia erroneamente indicato il parametro in base al quale è stato calcolato il premio, l'Impresa potrà richiedere il pagamento dell'integrazione corrispondente all'effettivo numero degli iscritti senza per questo poter impugnare il risarcimento di eventuali sinistri che verranno pertanto integralmente indennizzati in base alle condizioni tutte della presente polizza-convenzione, salvo il caso di manifesto dolo.

Il premio viene calcolato in via anticipata sulla base di XXXX unità e sarà oggetto di regolazione in base alle norme che seguono: entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo annuo la Contraente dovrà comunicare alla Compagnia le eccedenze in base al numero di assicurati preventivato e la Società provvederà alla regolazione del premio definitivo; l'eventuale differenza attiva o passiva dovrà essere regolata nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.


Resta inoltre convenuto che non si procederà a conguaglio di premio qualora le variazioni del numero complessivo dei soggetti indicati al primo comma, in aumento o in diminuzione, non eccede il 10% del numero assunto come valore anticipato.

**Agenzia**

*Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del contratto:*

- Art. 6-                   Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*
- Art. 7-                   Diritto di recesso*
- Art. 8-                   Proroga dell'assicurazione*
- Art. 10-                 Foro competente*
- Art. 22-32-45         Rischi esclusi dall'assicurazione*
- Art. 33-                 Inizio e termine della garanzia*

CONTRAENTE

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ISTITUTO CO" at the bottom and "NO R. LE" at the top, with some other illegible text in the center.

